

V O L P I A N O N U O V O P R G

Progetto approvato con D.G.R. n. 17 -29336 del 14/02/00

VARIANTE STRUTTURALE N. 6

ART. 17, 7° COMMA l.r. 56/77 E S.M.I.

Esperate le procedure i cui all'art. 15, 6° c. L.R. 56/77

Contenente modifiche e integrazioni richieste dalla Regione Piemonte

PROGETTISTI DEL PRG
arch. Carlo Alberto Barbieri
arch. Ennio Matassi

PROGETTISTI DELLA VARIANTE 6
dr. geol. Secondo Accotto
arch. Ennio Matassi

COLLABORATORI
arch. Carolina Giaimo
arch. Alberto Porro

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Procedimento:
Arch. Monica Veronese

CONSULENTI
dr. geol. Paola Magosso
dr. geol. Secondo Accotto
dr. agr. Dario Grua

SINDACO
ing. FRANCESCO GOIA

SEGRETARIO COMUNALE
dr. FAUSTO PAVIA

DATA VARIANTE : Ottobre 2004

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI DI NORME
DI ATTUAZIONE E RELAZIONE
ILLUSTRATIVA APPORTATE A SEGUITO
DEI RILIEVI DELLA REGIONE PIEMONTE**

Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale Variante strutturale n° 6

Modifiche e integrazioni di Norme di Attuazione e Relazione illustrativa apportate a seguito dei rilievi della Regione Piemonte

Nota di lettura:

Nel presente Fascicolo il testo delle Norme di attuazione che modificano e integrano il PRGC vigente sono riportate in chiaro per la parte deliberata in sede di progetto definitivo e in neretto per la parte inserita a seguito delle osservazioni della Regione. Non vengono invece riportati, perché superflui, commi e frasi del progetto definitivo che vengono abrogate o sostituite.

Nello stesso modo in neretto viene riportata una correzione di errore materiale contenuto nel testo della Relazione Illustrativa.

Norme di Attuazione

Le modifiche e integrazioni delle Norme di Attuazione sono le seguenti:

Art. 4 – ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DEL NUOVO PRG.

All'art. 4 delle N.d.A. si inserisce dopo l'ultimo comma l'elenco degli elaborati costituenti la Variante strutturale n° 6 con il seguente testo:

“Il PRG si intende modificato e integrato dagli elaborati della Variante strutturale n° 6 avente per finalità la “Verifica di compatibilità idraulica dello strumento urbanistico vigente” mediante la redazione, ai sensi della Circ. P.G.R. 7/LAP, della Relazione geologico-tecnica come previsto dalla D.G.R. n.31-3746 del 6 agosto 2001 e dalla D.G.R. n.45-6656 del 15 luglio 2002. Essi sono:

Elaborati geologici, **contenenti modifiche e integrazioni conseguenti ai rilievi della Regione Piemonte:**

- Relazione geologico-tecnica a supporto della verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica (ai sensi della Circ. P.G.R. 8/5/96 n°7/Lap)
- Tav. 1g – Carta geologica in scala 1:10.000
- Tav. 2g – Carta geomorfologica in scala 1:10.000
- Tav. 3g – Carta geoidrologica in scala 1:10.000
- Tav. 4g – Carta dell'acclività in scala 1:10.000
- Tav. 5g – Carta delle opere di difesa idraulica censite (SICOD) in scala 1:10.000
- Tav. 6g – Carta dell'evento alluvionale del Novembre 1994 in scala 1:10.000
- **Tav. 7g – Carta litotecnica in scala 1:10.000**
- Tav. 8g – Carta di Sintesi in scala 1:10.000
- Tav. 9g – Raffronto tra il PRG vigente e la Carta di Sintesi redatta in base alla Circ. P.G.R. 7/LAP per il territorio comunale in scala 1:10.000

- Tav. 10g – Raffronto tra il PRG vigente e la Carta di Sintesi redatta in base alla Circ. P.G.R. 7/LAP per il Centro abitato in scala 1: 5.000

Elaborati urbanistici, **contenenti modifiche e integrazioni conseguenti ai rilievi della Regione Piemonte:**

- Relazione illustrativa¹
- Tavv. 2.1 e 2.2 – Viabilità e vincoli in scala 1: 5.000
- Tav. 4.2dx e Tav. 4.2 sx – Assetto urbanistico del Centro abitato in scala 1: 2.000
- Norme di Attuazione, testo coordinato
- Localizzazione delle osservazioni e delle modifiche apportate al PRG scala 1:10.000
- Controdeduzioni alle Osservazioni al progetto preliminare.
- **Controdeduzioni alla Relazione di Esame**
- **Modifiche e integrazioni di Norme di Attuazione e Relazione illustrativa apportate a seguito dei rilievi della Regione Piemonte**

Art. 53 – AREE INIDONEE ALL'EDIFICAZIONE O PENALIZZATE A FINI URBANISTICI.

L'art. 53 delle N.d.A. del PRG vigente viene così integralmente sostituito:

1. Il PRGC, come modificato e integrato dalla Variante strutturale n° 6 in applicazione delle D.G.R. n° 31-3746 del 6.8.2001 e D.G.R. n. 45-6656 del 15.7.2002, è dotato della “Verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica” secondo quanto individuato e disciplinato dalla Relazione geologica redatta in conformità alla Circolare P.G.R. n° 7/LAP dell’8.5.1996.

2. Facendo richiamo alla Relazione geologica e ai suoi allegati, il PRG come modificato e integrato dalla Variante 6, stabilisce le seguenti classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica:

2.1 Classe I – definizioni e prescrizioni normative

- Pericolosità geomorfologica: trascurabile.
- Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988.
- Utilizzazione urbanistica: nessuna limitazione alle scelte urbanistiche.
- Prescrizioni normative: rispetto del D.M. 11/3/1988 in particolare per quanto riguarda il punto C (opere di fondazione) e G (stabilità dei fronti di scavo); eventuale attenzione alla massima escursione della superficie piezometrica.

2.2 Classe II – definizioni e prescrizioni normative

- Pericolosità geomorfologica: moderata.
- Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici.
- Utilizzazione urbanistica: è subordinata all’adozione ed al rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11 marzo

¹ Non contiene la correzione segnalata dalla Relazione istruttoria in quanto propriamente riportata nel fascicolo dal titolo: “**Modifiche e integrazioni di Norme di Attuazione e Relazione illustrativa apportate a seguito dei rilievi della Regione Piemonte**”

1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

In questa classe sono state riconosciute quattro sottoclassi:

II A: aree inondate in occasione dell'evento 1994.

- Prescrizioni normative per i settori II A: gli interventi in questi settori andranno corredati da una relazione geologico-tecnica che verifichi le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, la soggiacenza della falda e le oscillazioni della stessa, le situazioni di ristagno idrico superficiale, il rischio derivante da eventi alluvionali e l'interferenza delle opere sulle eventuali acque di laminazione.

II B: aree caratterizzate da soggiacenza ridotta e/o potenzialmente soggette a modesti allagamenti.

- Prescrizioni normative per i settori II B: valgono le prescrizioni per la sottoclasse II A.

II C: aree di scarpata a media acclività.

- Prescrizioni normative per i settori II C: valgono le prescrizioni per la classe II A; nel dettaglio specifico si dovrà inoltre verificare la stabilità dei versanti su cui si collocherà l'intervento.

II D: areali con paleosuolo con scadenti caratteristiche geotecniche localizzate sulla Vauda.

- Prescrizioni normative per i settori II D: valgono le prescrizioni per la classe II A; nel dettaglio specifico si dovrà inoltre precisare la regimazione e lo smaltimento delle acque provenienti da pluviali e da aree impermeabilizzate. In questi settori è previsto un arretramento di 10 m dal ciglio delle scarpate principali.

2.3 Classe III B – definizioni e prescrizioni normative

- Pericolosità geomorfologica: elevata.
- Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
- Utilizzazione urbanistica: in assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

Sottoclasse IIIb2:

- a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti e/o completamenti.
- Prescrizioni normative per la Classe IIIb2: per le ristrutturazioni che comportano un aumento del carico antropico la relazione geologico-tecnica dovrà accertare la realizzazione e lo stato manutentivo degli interventi di riassetto che hanno permesso l'eliminazione o la minimizzazione della pericolosità.
- Per le nuove costruzioni la relazione geologico-tecnica dovrà contenere quanto previsto per le ristrutturazioni integrato con le prescrizioni relative alla classe II.

2.4 Classe III A – definizioni e prescrizioni normative

ricadono in questa classe i settori territoriali inedificati collinari in cui si registrano

pendenze medio-elevate ed elevate, caratterizzati dalla presenza di aree potenzialmente instabili e i settori pianeggianti che, durante gli eventi alluvionali storici (Novembre 1994 – Ottobre 2000), sono stati inondati da battenti idrici elevati.

- Pericolosità geomorfologica: elevata.
- Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.
- Utilizzazione urbanistica: aree inidonee a nuovi insediamenti.
- Prescrizioni normative: divieto all'edificazione.

3. FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Il PRGC, come modificato e integrato dalla Variante strutturale n° 6, definisce nelle Tavv. 2.1 e 2.2 con riferimento ai tracciati riportati nelle Tavv. 2g e 8g contenute negli Elaborati geologici, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua principali e secondari:

3.1 TORRENTE MALONE

Facendo richiamo al Titolo II delle Norme di attuazione del PAI nelle aree comprese all'interno delle fasce "A" e "B" delimitate nelle Tav. 2.1 e 2.2 del PRGC come modificato e integrato dalla Variante strutturale n°6 e nelle Tavv. 2g) e 8g) degli Elaborati geologici ad essa allegati, si applicano le seguenti disposizioni:

3.1.1 Fascia di deflusso della piena (fascia A)

1. nella fascia "A" il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. nella fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato di fatto dei luoghi, che modifichino l'assetto idrologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.lgs. 5.2.1997 n° 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, lett. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, lett. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 mt dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree coltivate alla data di adozione delle presenti norme;
- b) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purchè inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di Settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata e agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad intervento di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, c. 1, lett. m) del D.Lgs. 5.2.1997, n° 22;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5.2.1997, n° 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto D.Lgs.;
- m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento autorizzare o effettuare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia A.

5. gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

3.1.2 Fascia di esondazione (Fascia B)

1. nella fascia "B" il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. nella fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della**
- b) capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;**
- c) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.lgs. 5.2.1997 n° 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29 comma 3, lett. l);**
- d) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.**

3. sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente 3° comma dell'art. 29:

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;**
- b) gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa a sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art.38 delle N.d.A del PAI, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;**
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;**
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni dell'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i.;**
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quando esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e/o provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle N.d.A del PAI, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.**

4. gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti o con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

3.1.3 Aree di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Ai sensi del 5° comma dell'art. 31 delle N.d.A. del PAI, il PRGC, come modificato e integrato dalla Variante strutturale n° 6, stabilisce la disciplina, transitoria e finale, delle aree retrostanti alla fascia "B di progetto" definita dal Progetto di Variante del PAI per la Rete Idrografica Minore Naturale in un settore della sponda destra del T. Malone. In particolare:

- a) – nelle aree comprese in classe di pericolosità idrogeologica IIIA definita dalla Carta di sintesi si applicano in modo permanente le limitazioni da essa stabilite.**
- b) – nelle aree comprese in classe IIa) e IIb) si applicano in via transitoria, e cioè fino alla avvenuta realizzazione delle opere, le norme della Fascia B nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l. 356/2000.**

2. Nelle restanti aree comprese in fascia “C” non retrostanti a limiti di “B di progetto” si applicano le disposizioni normative definite dalle Nda del PRGC, come modificato e integrato dalla Variante strutturale n° 6, per le diverse classi di pericolosità idrogeologica individuate nella Carta di sintesi.

3.2 CORSI D’ACQUA MINORI

1. Fatte salve previsioni più restrittive discendenti dalla delimitazione della classe IIIA individuata negli Elaborati geologici della Variante strutturale n° 6, il PRGC, a norma dell’art. 29 della l.r. 56/77 e del R. D. n° 523 del 1904 stabilisce le seguenti fasce di rispetto:

- mt. 50 dalle sponde incise per il T. Bendola, il Rio San Giovanni e il Rio Valfornace nei tratti esterni al **perimetro del centro abitato² salvo quanto sotto specificato**
- mt. 10 ai sensi del Regio Decreto 523 del 1904 e dell’art. 29 L.R. 56/77.RD per i corsi d’acqua secondari e per i tratti dei rii San Giovanni e Valfornace interni alla perimetrazione del Centro abitato
- mt 10 dalla sponda incisa in sinistra orografica del T. Bendola nel tratto frontestante al profilo meridionale dell’area IR19.
- **mt 10 dalla sponda incisa in sinistra orografica del Rio San Giovanni nel tratto frontestante al profilo meridionale dell’area IR2.**

2. Nelle fasce di rispetto del T. Bendola, del Rio San Giovanni e del Rio Valfornace esterni al perimetro del centro abitato è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali. Sono unicamente ammesse destinazioni per percorsi pedonali e ciclabili, piantagioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura e delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici, nonché attrezzature sportive collegate con i corsi d’acqua principali oltre agli interventi di cui all’art. 17 del R.D. n. 3267/1923 ed opere di consolidamento.

3. Nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono altresì vietate:

- a) nelle aree a bosco di alto fusto o di rimboschimento incluse nelle predette zone;
- b) in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di alluvioni, o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inadatte a nuovi insediamenti

4. Entro le fasce dei corsi d’acqua definite con ampiezza di mt. 10, a partire dal profilo superiore delle sponde, gli interventi edilizi sono limitati al recupero dei volumi esistenti che possano garantire migliori livelli di sicurezza rispetto ai manufatti esistenti (divieto di realizzare interrati o seminterrati, divieto di destinare all’uso residenziale i vani al piano terreno, ecc.) escludendo quindi l’inserimento di nuove costruzioni su lotti liberi ancorché interclusi e urbanizzati e gli interventi di sostituzione edilizia dei fabbricati e/o dei manufatti esistenti e/o previsti dal PRG.

5. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 4, entro le fasce dei corsi d’acqua definite in cartografia con ampiezza superiore a mt. 10 a partire dal profilo superiore delle sponde sono ammessi, nelle porzioni eccedenti detto limite e per le medesime finalità di sicurezza, oltre agli interventi ivi indicati anche gli interventi di sostituzione edilizia disciplinati dal PRG .

6. Più in particolare nei casi disciplinati al precedente comma 5 si ammettono i seguenti interventi:

² **Definito dal Comune con D.C.C. n° 196 del 04.10.1999.**

- a) è consentito l'utilizzo ai fini residenziali (mediante ristrutturazione edilizia o sostituzione edilizia) dei volumi esistenti con le seguenti specificazioni:
- è esclusa la realizzazione di interrati o seminterrati;
 - l'utilizzo del piano terra dev'essere riservato alle attività pertinenti alla residenza quali: box auto, cantine, impianti tecnologici, con espressa esclusione dell'abitabilità dei vani; piccoli ampliamenti per il miglioramento igienico dell'edificio, purché questi siano realizzati dal 2° piano fuori terra e non configurino aumento di unità immobiliari.

4. RISORGENZA DELLA FALDA FREATICA

4.1 Nelle Tavv. 3g "Carta geoidrologica" e nella Tav. 8g "Carta di sintesi" allegata alla Relazione Geologica sono individuate con simbologia a righe diagonali le zone del territorio ove, indipendentemente dalle classi di rischio ad esse attribuite, è stata verificata e/o valutata la risorgenza della falda freatica superficiale al di sopra della piezometrica di mt. 2 rispetto al piano di campagna. Nella medesima Tavola 8g vengono individuate le aree classificate di tipo IIa che sono state inondate in occasione dell'evento del 1994 e per le quali vengono prescritte specifiche cautele di contrasto rispetto all'eventualità del ripetersi di medesimi fenomeni esondativi.

4.2 Nelle aree interessate dalla risorgenza della falda sub superficiale nella misura sopraindicata si stabiliscono le seguenti clausole cautelative di intervento:

- a1) la quota del piano di calpestio dei pavimenti ribassati rispetto al piano della viabilità circostante al lotto di intervento non potrà essere inferiore a 90 cm. e comunque dovrà risultare più elevata del livello massimo della falda superficiale, se superiore. L'escursione massima della falda superficiale dovrà risultare da apposita relazione geologica o geotecnica. I locali il cui pavimento viene posto ad una quota inferiore a quella della viabilità circostante non possono avere i requisiti dell'abitabilità.
- a2) in rapporto alla limitazione di cui alla precedente lett. a1) si ritiene che la quota di franchigia di mt. 1.50 stabilita all'art. 12 lett d) delle N.d.A. sia applicabile anche nel caso in cui la quota finita di pavimento risulti più elevata di detto limite, rimanendo comunque da conteggiare nel volume la quantità edificata eccedente il predetto limite di mt. 1,50.
- a3) per viabilità circostante si intendono, specie nelle zone ove la rete stradale risulta significativamente modificata dal tracciato dell'alta capacità ferroviaria e opere sussidiarie di scavalco o di sottopasso, i sedimi stradali originari precedenti ai lavori dell'Alta Capacità ferroviaria correnti in prossimità del piano campagna e di accesso ai fabbricati esistenti. Tale definizione si applica a tutti i casi disciplinati dal presente articolo 53.

4.3 Fatto salvo quanto più avanti precisato per le aree identificate in classe IIa, nelle porzioni di territorio delimitate in classe I o II di pericolosità idrogeologica e per le quali gli elaborati cartografici indicano una misura di soggiacenza della falda freatica superficiale più profonda della piezometrica di mt. 2 gli interrati possono essere approfonditi a quote maggiori a 90 cm a condizione

- a) che venga realizzato un solo piano interrato o seminterrato
- b) che le quote di approfondimento del piano di calpestio interrato o seminterrato venga stabilito da apposita relazione geologica puntuale osservando un franco di sicurezza di mt. 1 rispetto alla quota di massima risorgenza della falda superficiale.

4.4 Nelle aree delimitate nella Tav. 8g e comprese in classe IIa si integrano alle prescrizioni stabilite per i casi disciplinati ai precedenti punti **4.2** e **4.3** i seguenti indirizzi normativi di contrasto di eventuali fenomeni esondativi e/o di laminazione superficiale:

- a) la realizzazione di piani interrati o seminterrati è ammessa ove i profili perimetrali superiori delle rampe di discesa a detti piani risultino - ad opere eseguite - più elevati rispetto alle aree circostanti, alla misura indicata dalla relazione idraulica e idrogeologica di cui al successivo comma ed i piani ribassati siano dotati di adeguati sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.

4.5 Per le aree edificabili della Vauda per le quali non si applicano limitazioni di giacitura dei piani seminterrati o interrati la franchigia di cui all'art. 12, 1° comma lett. d) viene ridotta a mt. 1,20. Nel caso di terreni di media acclività il predetto valore 1,20 si intende come medio.

5 NORME DI CARATTERE GENERALE

1. Tutte le progettazioni da eseguire nelle zone normative **ricadenti nelle classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica** individuate al **precedente paragrafo 2** dovranno essere corredate da approfondita Relazione geologica e geotecnica, in osservanza a quanto stabilito dal D.M. dell'11/03/88 e a quanto specificamente indicato nella Relazione geologica di cui al 1° comma. Esse devono evidenziare le problematiche puntuali e suggerire gli opportuni interventi tecnici per la minimizzazione del rischio, fermo restando il rispetto rigoroso di ulteriori vincoli e delle prescrizioni contenute nelle presenti Norme di Attuazione del PRGC per le zone urbanistiche interessate.

2. I progetti di esecuzione di opere pubbliche, con particolare riguardo alle linee ferrate ed alla viabilità prevista dal PRG e/o in attuazione di S.U.E., devono essere conformi ai vincoli tecnici fissati dall'apposito studio di natura idrogeologica di cui al precedente comma anche rispetto alla tutela della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua principali e del reticolo minore.

3. La relazione Geologico Tecnica ed i relativi allegati indicati al precedente 1° comma rivestono carattere prescrittivo e devono essere considerati prevalenti rispetto alle indicazioni cartografiche e normative del PRG vigente.

4. Nelle more di approvazione delle fasce fluviali del PAI afferenti il T. Malone, nelle aree comprese nelle fasce "A" e "B" delimitate nelle Tavv. 2.1 e 2.2 del PRG come modificato e integrato dalla Variante strutturale n° 6, si applicano le misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6bis della l.r183/89 limitatamente alle prescrizioni contenute agli artt. 29, comma 2 (fascia A); art. 30 comma 2 (fascia B); art. commi 3 e 4 (demanio fluviale); art. 38bis (impianti acque reflue, gestione rifiuti e approvvigionamento idropotabile); art. 39 commi 1,2,3,4,5 e 6 (interventi urbanistici e indirizzi di pianificazione); art. 41 (attività estrattive).

5. Ai sensi dell'art. 18, 7° comma delle N.d.A. del PAI per gli interventi ricadenti in aree di dissesto il Comune inserisce nel certificato di destinazione urbanistica la classificazione del territorio in funzione del dissesto. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità della pubblica amministrazione in ordine a futuri danni a cose e a persone, comunque derivanti dal dissesto segnalato, oltre alla esplicita rinuncia a richiedere risarcimento alcuno.

6. La delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, tanto all'interno come all'esterno del perimetro del centro abitato e/o delle aree urbanizzate, viene verificato dal progetto di trasformazione urbanistica, per qualunque di titolo abilitativo di intervento, mediante rilievo planaltimetrico strumentale asseverato ai sensi di legge.

In detto rilievo devono risultare espressamente riportati e quotati i profili superiori di entrambe le sponde dei corsi d'acqua riferiti all'intera ampiezza del lotto, o dei lotti interessati, estesa per almeno 10 mt anche nei lotti confinanti, nonché la linea di delimitazione della fascia di rispetto prescritta nelle competenti Tav. di PRGC come modificate e integrate dalla Variante strutturale n° 6.

Art. 57 - ZONE A FASCE DI RISPETTO, AREE PER LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO

All'art. 57 si depenna integralmente il testo dell'intero punto 1.3 conservando, per memoria, il titolo (Corsi d'acqua).

Relazione illustrativa

Nella Relazione illustrativa del progetto definitivo della Variante n° 6 si intende abrogata, al punto “2.2 *Le integrazioni apportate agli elaborati della Variante 6 in sede controdeduttiva*” sottopunto 2.2.3, la frase “Al punto 2.8 dell'articolo 53 delle N.T.A.”. Tale frase si intende sostituita dalle parole “**Nelle NdA**”.